

AVVISO AI SIG.RI AVVOCATI

TERMINI PER IL DEPOSITO TELEMATICO DI MEMORIE E DOCUMENTI

Si ritiene utile segnalare gli orientamenti interpretativi seguiti dalle recenti pronunce degli organi giurisdizionali di ultima istanza in tema di deposito degli scritti difensivi con il sistema informatico PAT (Cons.St., III, 24 maggio 2018 n. 3136; Cons.Giust. Amm. Sicilia 6 giugno 2018 n. 344).

La modifica apportata dall'art. 7 del D.L. 31 agosto 2016 n. 168 all'art. 4, comma 4, all. 2 del codice del processo amministrativo (ai sensi del comma 3 dello stesso art. 7 valida fin dall'inizio per i ricorsi depositati dal 1° gennaio 2017 e per tutti i ricorsi dal 1° gennaio 2018, ad eccezione delle controversie di cui all'art. 22 e agli artt. 39 e seguenti del Capo V della L. 3 agosto 2007 n. 124) stabilisce, tra l'altro, che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito....Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

Le disposizioni debbono essere lette in coincidenza con quanto previsto dal comma 1° del predetto art. 4, relativo alla fissazione degli orari di apertura al pubblico delle segreterie degli uffici di giustizia amministrativa, e dal disposto di cui al comma 2, secondo il quale “Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito”.

Consegue che il primo termine delle ore 24.00 indicato dall'art. 4, co. 4, deve intendersi riferito al deposito di tutti gli atti che i difensori intendano iscrivere ai fascicoli di causa indipendentemente dalla fissazione dell'udienza, mentre il secondo termine delle ore

12.00 (superato il quale il deposito si considera effettuato il giorno successivo) è riferito al deposito di memorie e documenti in vista di un'udienza, pubblica o camerale, di cui è conoscibile la data fissata da disposizioni di legge o da decreto presidenziale.

Pertanto il deposito telematico effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini di cui all'art. 55, comma 5, e all'art. 73, 1° comma, c.p.a., è da considerarsi tardivo se avviene oltre le ore 12.00.

IL PRESIDENTE